



**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "CARLO GALLINI"
VOGHERA**

27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 – cod. fisc. e IVA 00535380182
Tel. Ist. 0383/343611 - FAX 0383/366690-363161
Posta Elettronica (e-mail): istituto.gallini@tin.it - istituto.gallini@pec.it
Sito INTERNET: www.gallini.org
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 – n. 6376/2 del 16/06/2009



Prot. n 713 C.I. n 195

Voghera, li 03 marzo 2011
A Tutto il Personale
SEDE

Oggetto: informazione inerente alla certificazione medica- Circolare Ministro Brunetta 1/2011 del 23/2/2011.

Si porta a conoscenza di tutto il personale che con la circolare indicata in oggetto, sono state date ulteriori indicazioni inerenti alla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, pertanto, si riassumono di seguito le ulteriori indicazioni, che si aggiungono a quelle già comunicate C.I. n.28 del 6/10/2010

1. il lavoratore può, previa registrazione al sito dell'INPS (www.inps.it – home page) prendere visione di tutti i certificati a lui intestati;
2. i medici obbligati alla trasmissione telematica dei certificati medici sono: quelli dipendenti dal servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con il servizio di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta.

I lavoratori che si rivolgono al medico privato, dovranno chiedere a quest'ultimo l'attestato o il certificato medico in forma cartacea, per poterlo esibire alla propria amministrazione per giustificare l'assenza per malattia, secondo la modalità tradizionale. A proposito del **medico privato**, si ritiene utile ricordare che secondo quanto stabilito dall'art. 71 della legge 133/2008, dal terzo evento di malattia nell'anno solare, il dipendente è tenuto ad esibire l'attestato di malattia rilasciato dal servizio sanitario nazionale o dal medico di famiglia.

Pertanto corre l'obbligo della trasmissione on-line;

3. la circolare chiarisce che fino a quando non saranno decise misure ad hoc, **i certificati di ricovero, di dimissioni e di pronto soccorso, la prognosi post ricovero**, saranno elaborati dai medici ancora in forma cartacea e i dipendenti avranno cura di consegnarli tempestivamente alla propria amministrazione secondo le tradizionali modalità;
4. nella scuola, i casi più frequenti, sono quelli relativi alla pratica di una **terapia**, che legata ad una grave patologia, rende il lavoratore totalmente o parzialmente invalidante, nonché i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie (art. 17 comma 9 del CCNL 29/11/2007), per il momento, contrariamente a prima, il lavoratore dovrà esibire solo la certificazione cartacea e non anche l'attestato di malattia on line da parte del medico curante.

Pertanto il medico delle strutture suddette, è tenuto a consegnare al lavoratore in forma cartacea, il certificato che indica la motivazione che non dà luogo alla decurtazione. Il lavoratore a sua volta dovrà inviarne copia tempestivamente alla propria amministrazione, secondo le precedenti modalità, ovvero a mano, fax, PEC, etc.

5. Resta fermo che per tutti gli altri casi l'acquisizione dell'attestato di malattia non potrà che avvenire in forma on line.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Luigi Toscani

